



Conversione in legge DL Semplificazioni e innovazione digitale: aspetti di interesse per il settore trasporti

Approfondimento di ANITA

Proroga scadenza delle revisioni dei veicoli (art. 49)

- le revisioni con scadenza entro il 31 luglio 2020 sono prorogate fino al 31 ottobre 2020;
- le revisioni con scadenza entro il 30 settembre sono prorogate fino al 31 dicembre 2020;
- le revisioni con scadenza entro il 31 dicembre sono prorogate fino al 28 febbraio 2021.

Albo degli ispettori di revisione (art. 49)

A causa del COVID-19, sono stati più volte prorogati i termini di scadenza delle revisioni e ciò ha comportato che un notevole numero di veicoli per il trasporto di merci non abbia ottemperato alla revisione, considerata anche la ridotta attività degli uffici UMC.

Di conseguenza, è prevedibile che nei prossimi mesi gli uffici UMC siano chiamati a recuperare il ritardo accumulato garantendo un elevato numero di sedute di revisione. Al fine di sopperire alla nota carenza di personale tecnico degli uffici della Motorizzazione, la legge ha stabilito che fino al 31 marzo 2021 la Motorizzazione può utilizzare anche gli ispettori di revisione iscritti all'apposito Albo, per assolvere alle operazioni di revisione dei mezzi pesanti. A detti ispettori sarà riconosciuto un compenso da parte dei richiedenti le sedute di revisione, determinato ai sensi della Legge 870 relativa alle tariffe di motorizzazione.

Semplificazioni in materia di esportazioni di veicoli (art. 29)

È stato modificato l'art. 103 del Codice della strada relativo all'esportazione di veicoli all'estero, per i quali era necessaria una revisione non più vecchia di 6 mesi. La modifica introdotta stabilisce che i veicoli da esportare debbano essere in regola con gli obblighi di revisione o sia stato sottoposto, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dell'idoneità alla circolazione.

Circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero (art. 16 ter)

È stato esteso il regime delle deroghe in tema di veicoli immatricolati all'estero (art.93 Cds) per i quali vige un divieto di circolazione trascorsi 60 giorni dall'acquisizione in Italia della residenza/domicilio da parte del conducente degli stessi (cfr. da ultimo circolare ANITA n.7.803 del 15 gennaio 2019). Tra le deroghe di maggiore interesse introdotte, vi è quella riferita ai lavoratori c.d. "transfrontalieri" o a quei soggetti residenti in Italia che prestano un'attività di lavoro in favore di un'impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo i quali, con un veicolo ivi immatricolato a proprio nome transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per fare rientro nella sede di lavoro all'estero. Qualora il veicolo sia immatricolato in un Paese non appartenente all'Unione europea, restano ferme le pertinenti disposizioni unionali in materia di immissione temporanea.

Disposizioni concernenti il personale del MIT (Art. 20 bis)

Al fine di sopperire alla carenza di organico degli uffici della Motorizzazione civile, anche in considerazione dell'emergenza sanitaria da COVID-19, nelle more del passaggio dalla qualifica di

Confindustria Umbria

Via Palermo, 80/A 06124 Perugia

Telefono 075 58201 – Fax 075 32160

notiziario@confindustria.umbria.it www.confindustria.umbria.it

«addetto» a quella di «assistente», il personale in servizio presso gli uffici UMC che ha superato il corso di abilitazione per il ruolo di esaminatore indetto con Decreto MIT 12 aprile 2018 (“Corsi di qualificazione per esaminatori per il conseguimento delle abilitazioni alla guida”), è ammesso all’esercizio del ruolo di esaminatore per le prove teoriche e pratiche per il conseguimento della patente di guida.

Razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti (Art. 52 bis)

È stato spostato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2023 il termine per gli impianti di distribuzione dei carburanti che cessano definitivamente l’attività di vendita con le procedure semplificate di dismissione, salvi i casi in cui per le stesse aree esistano o vengano sottoscritti specifici accordi o atti della pubblica amministrazione in merito al loro ripristino.

Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata (Art. 12 bis)

Con provvedimento del sindaco possono essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata o a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento delle predette attività. Le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata sono svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con il provvedimento del sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione. Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale. Le funzioni suddette possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone. A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea. Al personale sopra evidenziato è conferito il potere di contestazione delle infrazioni di cui agli articoli 7, 157 e 158 del Codice, nonché di disporre la rimozione dei veicoli ai sensi dell’articolo 159 Cds, limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento. Al suddetto personale è conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di propria competenza. Al personale è, altresì, conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di propria competenza che sono funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani o alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea. Il personale dipendente dalle società di gestione dei parcheggi ha possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell’affidamento solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento. L’attività sanzionatoria successiva all’emissione del verbale da parte del personale e l’organizzazione del relativo servizio sono di competenza dell’amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato. I comuni possono conferire alle società suddette la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali. Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario

Patente di guida (Art. 49)

Sono state apportate modifiche all’art.126 del Cds. Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti

di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all'esito finale della procedura di rinnovo. Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell'insussistenza di condizioni di ostatività presso l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La commissione medica (art.119, comma 4, Cds) che a seguito di accertamento dell'idoneità psicofisica valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmette per via informatica i dati del conducente all'Ufficio centrale operativo, il quale provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida. Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all'Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale sono fissati con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Misure a sostegno dello sviluppo tecnologico e di semplificazione (art. 64 bis)

I proprietari dei serbatoi di GPL di qualsiasi capacità comunicano all'INAIL, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i dati delle attrezzature ancora da sottoporre a verifica tramite la tecnica di controllo basata sull'emissione acustica alla data della dichiarazione dello stato di emergenza e fino a non oltre 120 giorni dalla data di cessazione dello stato di emergenza, in via transitoria e in deroga alle periodicità dei controlli previsti dal regolamento del Ministro delle Attività produttive 1° dicembre 2004, n. 329. Analogo trattamento si applica anche ai recipienti a pressione fissi interrati, tumulati e fuori terra con capacità complessiva superiore a 13 m3. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'INAIL definisce la procedura operativa per l'effettuazione delle verifiche di integrità di questi ultimi serbatoi con il sistema di controllo basato sulla tecnica delle emissioni acustiche, nonché i requisiti dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche, ed invia al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e al Ministero della Salute un'apposita relazione tecnica relativa all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

Carta di circolazione dei veicoli - Trasferimento di residenza o sede (Art. 49)

Secondo la modifica apportata all'art. 94 Cds, gli UMC procederanno all'aggiornamento dei dati presenti nell'archivio nazionale dei veicoli e non più al rilascio di una nuova carta di circolazione dei veicoli, in caso di trasferimento di residenza o di sede nel caso di persona giuridica. La sanzione riguarderà pertanto non il mancato rilascio di una nuova carta ma il mancato aggiornamento dell'archivio nazionale.

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali (Art. 49)

Sono approvate con decreto del MIT entro 30 gg. apposite linee guida in materia di programmazione ed esecuzione delle attività di indagine sullo stato di conservazione delle gallerie esistenti lungo le strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali, di esecuzione delle ispezioni e di programmazione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse. Analoghe linee guida sono adottate con l'intesa della Conferenza unificata per le gallerie esistenti lungo le infrastrutture stradali diverse dalle strade statali ed autostrade, per la programmazione ed esecuzione degli interventi di manutenzione e di messa in sicurezza delle stesse. Linee guida sono adottate anche in relazione alla valutazione della sicurezza e del monitoraggio dei ponti, viadotti, rilevati, cavalcavia e opere similari, esistenti lungo strade statali o autostrade gestite da Anas S.p.A. o da concessionari autostradali – e su strade diverse, sentita la Conferenza unificata - con apposito decreto MIT, il quale saranno individuate le modalità di realizzazione e gestione in via sperimentale e per un periodo non inferiore a 12 mesi, da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, in collaborazione con gli enti del sistema nazionale di protezione civile, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare a tali infrastrutture che presentano particolari condizioni di criticità in relazione all'intensità del traffico di mezzi pesanti. A tal fine, i predetti gestori forniscono al MIT i dati occorrenti per l'inizializzazione e lo sviluppo del sistema di monitoraggio dinamico, dotandosi degli occorrenti apparati per operare il controllo

strumentale costante delle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stesse anche utilizzando il Building Information Modeling - BIM. Sono inoltre state apportate modifiche all'art.25 del Cds, riguardo ai sottopassi e sovrappassi stradali esistenti. Gli enti proprietari della strada interferita e di quella interferente provvedono - ove necessario anche mediante trasferimento della titolarità delle opere d'arte da realizzarsi - ad aggiornare gli elenchi per superare le incertezze di attribuzione della titolarità delle opere, in risposta alle criticità emerse a seguito degli episodi di caduta di ponti e cavalcavia sulla rete stradale e autostradale verificatisi in passato (Ponte di Annone, ecc).

Zona logistica semplificata (Art. 48 quinquies)

Qualora in una regione ricadano più Autorità di sistema portuale e nell'ambito di una delle dette Autorità rientrino scali siti in regioni differenti, la regione è autorizzata ad istituire una seconda Zona logistica semplificata, il cui ambito ricomprenda, tra le altre, le zone portuali e retroportuali relative all'Autorità di sistema portuale che abbia scali in regioni differenti. Nelle Zone logistiche semplificate non trova applicazione l'agevolazione relativa al credito d'imposta (Art. 5, comma 2, del DL n. 91/2017).

Verifiche antimafia e protocolli legalità (Art. 3)

Al fine di potenziare e semplificare il sistema delle verifiche antimafia per corrispondere con efficacia e celerità alle esigenze degli interventi di sostegno e rilancio del sistema economico-produttivo conseguenti all'emergenza COVID-19, fino al 31 dicembre 2021, ricorre sempre il caso d'urgenza nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da parte della P.A., qualora il rilascio della documentazione non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati unica nazionale. Fino al 31 dicembre 2021, per le verifiche antimafia riguardanti l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, si procede mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati, anche quando l'accertamento è eseguito per un soggetto che risulti non censito. L'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della documentazione antimafia da completarsi entro 60 giorni. Il Ministero dell'interno può sottoscrivere protocolli, o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata, anche allo scopo di estendere convenzionalmente il ricorso alla documentazione antimafia di cui all'articolo 84. I protocolli possono essere sottoscritti anche con imprese di rilevanza strategica per l'economia nazionale nonché con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive, economiche o imprenditoriali e con le organizzazioni sindacali, e possono prevedere modalità per il rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati, nonché determinare le soglie di valore al di sopra delle quali è prevista l'attivazione degli obblighi previsti dai protocolli medesimi. I protocolli possono prevedere l'applicabilità delle previsioni del presente decreto anche nei rapporti tra contraenti, pubblici o privati, e terzi, nonché tra aderenti alle associazioni contraenti e terzi. L'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, nonché l'iscrizione nell'anagrafe antimafia degli esecutori equivale al rilascio dell'informazione antimafia. Le stazioni appaltanti prevedono negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto dei protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Riferimenti:

Area Ambiente, Sicurezza e Trasporti – trasporti@confindustria.umbria.it

Andrea Dominici – T. 0744 443418 – C. 338 6278499 – dominici@confindustria.umbria.it

Andrea Di Matteo – T. 075 5820227 – C. 335 1215606 – dimatteo@confindustria.umbria.it

Pubblicata il 17/09/2020